



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI TORINO – PRIMA SEZIONE CIVILE – COMPOSTA  
DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI:

**DOTT. Gian Andrea MORBELLI PRESIDENTE**  
**DOTT. Roberta BONAUDI CONSIGLIERE**  
**DOTT. Marco Leone COCETTI CONSIGLIERE AUS. REL.**

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

**SENTENZA**

Nella causa civile di appello n.r.g. [REDACTED]

PROMOSSA DA

[REDACTED], con sede legale in [REDACTED]  
[REDACTED] in persona del Responsabile del Servizio Supporto Direzione Generale e Reclami,  
Dott. [REDACTED] rappresentata e difesa, giusta procura a margine dell'atto di  
citazione in appello, dagli Avv.ti [REDACTED] e [REDACTED], ed  
elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultima, sito in [REDACTED]

APPELLANTE

CONTRO

[REDACTED], nato a [REDACTED], residente in [REDACTED]  
alla Via [REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv.  
Fabrizio Sgandurra Gradante (c.f. SGNFRZ73B27L219X) ed elettivamente domiciliato  
presso il suo studio in Torino, al Corso Peschiera, n. 83, in virtù di delega in calce all'atto  
di citazione del giudizio di primo grado

APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE  
NONCHE' CONTRO

[REDACTED] con sede legale in [REDACTED] alla  
Via [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro-tempore,  
Amministratore Delegato Dott. [REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED]  
[REDACTED] giusta procura generale alle liti rilasciata con  
scrittura privata del 10 maggio 2019, autenticata dal Notaio Dott. [REDACTED] di [REDACTED]  
[REDACTED] (in atti), ed elettivamente domiciliata presso il medesimo  
difensore all'indirizzo di posta elettronica certificata [REDACTED]

APPELLATA

Udienza collegiale di trattazione scritta del 9.2.2021

### CONCLUSIONI DELLE PARTI

#### Per l'appellante

*“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis, in riforma della sentenza n. 5532 pubblicata dal Tribunale di Torino in data 28 novembre 2018, a definizione della vertenza di primo grado distinta con il numero di ruolo generale R.G. n. [REDACTED] così statuire:*

#### *IN VIA PRINCIPALE*

*- per le ragioni esposte nel sovraesteso atto di citazione in appello e per i capi impugnati, riformare parzialmente la sentenza n. 5532 pubblicata dal Tribunale di Torino in data 28 novembre 2018, in persona del Giudice Dott.ssa Luisa Vigone, a definizione della vertenza distinta con il numero di ruolo R.G. n. [REDACTED] e, per l'effetto, respingere tutte le domande formulate dal sig. [REDACTED] perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa e, per l'ulteriore effetto, condannare il sig. [REDACTED] a restituire in favore di [REDACTED] le somme da questa corrisposte in virtù della sentenza n. 5532/2018;*

*- respingere l'appello incidentale avversario in quanto infondato per i motivi esposti in narrativa;*

#### *IN OGNI CASO:*

*- accogliere le domande già proposte da [REDACTED] nel giudizio di primo grado e di seguito riportate:*

#### *“IN VIA PRELIMINARE*

*- espungere dal fascicolo di ufficio la memoria di parte attrice ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., per le ragioni esposte in narrativa;*

*- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione di annullamento di cui è causa per intervenuta prescrizione ex art. 1442 c.c.;*

*- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità, improcedibilità dell'azione di dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo di cui è causa per intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c.;*

*- accertare e dichiarare l'inammissibilità, improponibilità ed improcedibilità dell'azione proposta da parte attrice relativamente ai presunti crediti pretesi a titolo di interessi per intervenuta prescrizione ex artt. 2935 e 2948 c.c..*

*- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a [REDACTED] con riferimento alla domanda di restituzione della quota del premio assicurativo richiesto dall'attore in ordine ai tre contratti di mutuo contro cessione “pro-solvendo” di quote della retribuzione mensile nn. [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED]*

- nella denegata e non creduta ipotesi in cui non venga riconosciuto il difetto di legittimazione passiva in capo a [REDACTED] con riferimento alla domanda di restituzione della quota del premio assicurativo in ordine ai tre contratti di mutuo nn. [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], autorizzare la chiamata in causa di [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in [REDACTED] e contestualmente differire la prima udienza allo scopo di consentire la citazione della stessa [REDACTED] nel rispetto dei termini di legge.

#### NEL MERITO

##### IN VIA PRINCIPALE

- respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa.

##### IN VIA SUBORDINATA

- nella denegata quanto non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, in riferimento alla restituzione della quota del premio assicurativo in ordine ai tre contratti di mutuo contro cessione "pro-solvendo" di quote della retribuzione mensile nn. [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] richiesto dall'attore, condannare [REDACTED] a tenere indenne, manlevare ed a procedere all'integrale restituzione a [REDACTED] di tutte le somme, per qualsiasi titolo, che la stessa eventualmente fosse tenuta a corrispondere all'attore in ragione del presente giudizio o comunque della minor somma che fosse ritenuta di giustizia in ragione dell'effettivo coinvolgimento di [REDACTED]

- nella denegata quanto non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, determinare l'importo dovuto da [REDACTED] al Cliente tenuto conto della necessaria distinzione tra oneri up front e oneri recurring, nonché detraendo dall'importo dovuto la somma già versata da [REDACTED] al Cliente, pari a un importo complessivo di Euro 5.100,32;

- in ogni caso, compensare le somme dovute da [REDACTED] al sig. [REDACTED] in relazione ai contratti di mutuo contro cessione "pro-solvendo" di quote della retribuzione mensile nn. [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] di cui è causa con le maggior somme dovute del sig. [REDACTED] a titolo restitutorio in relazione ai medesimi contratti di finanziamenti;

- nella denegata quanto non creduta ipotesi di accoglimento della domanda avversa in merito alla dichiarazione di nullità dei contratti di mutuo contro cessione "pro solvendo" di quote della retribuzione mensile nn. [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] e all'usurarietà dei tassi di interesse applicati agli stessi, procedere alla rideterminazione e riconduzione dei tassi medesimi entro i limiti del c.d. tasso-soglia vigente al momento della conclusione dei contratti oggetto di giudizio;

##### IN VIA ISTRUTTORIA

- rigettare tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate per i motivi illustrati in

narrativa.

Con ogni riserva di merito e istruttoria.

Con vittoria di spese, competenze e relativi compensi unici, oltre oneri accessori come per legge. Il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 1/2012 e del relativo D.M. 55/2014.”

Con il favore delle spese e delle competenze di entrambi i gradi di giudizio, oltre accessori come per legge”.

Per l'appellato ed appellante incidentale

“Piaccia all' Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, previe le opportune declaratorie sia in fatto che in diritto;

Nel merito:

- rigettare per tutte le ragioni esposte l'appello principale proposto da [REDACTED] e, per l'effetto

- confermare parzialmente la sentenza di primo grado n. 5532/2018, del 27.11.18 emessa dal Tribunale di Torino Sez. VIII Civile, nella persona del Giudice, Dott.ssa Vigone, nella parte in cui viene accertata l'usurarietà dei finanziamenti nn. [REDACTED] e [REDACTED], con conseguente condanna di [REDACTED] a restituire al Sig. [REDACTED] la somme indebitamente percepita di €. 12.493,43 (o per la diversa somma risultante in corso di causa)

Nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale:

- riformare parzialmente la suindicata sentenza n. 5532/2018, del 27.11.18 emessa dal Tribunale di Torino, in relazione al finanziamento n. [REDACTED] e, di conseguenza, per i motivi in cui in atti

- condannare [REDACTED] e/o [REDACTED] a risarcire al Sig. [REDACTED] il danno patrimoniale patito restituendo l'importo complessivo di €. 4.524,43, o la diversa somma risultante in corso di causa, oltre rivalutazione eventuale ed interessi come per legge

In subordine:

nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello avversario, dichiarare l'invalidità e la nullità anche parziale dei contratti in oggetto in esito alla violazione della normativa sulla trasparenza contrattuale, per i motivi di cui in atti (e/o in esito alla violazione di qualunque altra norma applicabile alla fattispecie per cui è causa) e condannare conseguentemente l'appellante a restituire al Sig. [REDACTED] le somme indebitamente riscosse per un importo complessivo di €. 17.107,00, come accertata in sede di CTU o per il diverso importo risultante in corso di causa, oltre agli interessi legali ed all'eventuale maggior danno.

In via di ulteriore subordine:

- accertare e dichiarare l'indebito arricchimento perpetrato dall'appellante in sede

*estinzione anticipata dei finanziamenti per i motivi di cui in atti e, conseguentemente, condannare la convenuta a risarcire il danno patrimoniale patito restituendo l'importo complessivo di €.12.105,30, come accertata in sede di CTU o la diversa somma risultante in corso di causa, in conseguenza della mancata riduzione del costo totale del credito al momento dell'estinzione anticipata dei contratti di prestito in esame da parte della mutuante, oltre rivalutazione eventuale ed interessi come per legge*

*In ogni caso:*

*con il favore delle spese, onorari e competenze del giudizio, oltre 15% spese generali, IVA e CPA e successive occorrenze come per legge”.*

*Per l'appellata*

*“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reictis, per i motivi sopraesposti confermare la sentenza n. 5532/2019 nella parte in cui ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva della e ha rigettato la domanda di manleva proposta dalla nei confronti della*

*Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, conseguentemente, rigettare, in questi termini e limiti, l'impugnazione spiegata dalla*

*Con vittoria di spese, diritti ed onorari anche del presente giudizio”.*

#### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, assumeva di aver stipulato con tre contratti di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio e, precisamente, il n. del 19.07.05, per l'importo lordo di €. 8.820,00; il n. del 25.11.05, per l'importo lordo di €. 29.520,00 ed il n. del 25.11.2005, per l'importo di €. 29.400,00.

Il contratto n. prevedeva come piano di ammortamento 60 mensilità, ma, in realtà, tale contratto era stato estinto anticipatamente dopo 4 rate secondo il conteggio di estinzione prodotto sub doc. n. 2.

Il contratto n. prevedeva come piano di ammortamento n° 120 rate ma l'attore aveva estinto il suddetto contratto alla 44° rata, secondo il conteggio di estinzione prodotto.

Infine il contratto n. prevedeva una rateizzazione pari a 120 mensilità ma anche quest'ultimo era stato estinto anticipatamente alla 32° rata come risulta dal conteggio di estinzione prodotto sub doc. n. 8.

Con riferimento ai predetti contratti di finanziamento, parte attrice sollevava diversi ordini di censure ed in particolare lamentava:

- a) la violazione della normativa antiusura al momento dell'estinzione anticipata;
- b) l'assenza di trasparenza nelle condizioni contrattuali, poiché i tassi applicati risultavano diversi da quelli indicati nei contratti oggetti di causa;
- c) la violazione di una norma imperativa ovvero della disciplina prevista dall'art. 125 TUB

(oggi 125 sexies ) e dall'art. 3 del D.M. 8/07/1992, in quanto in sede di estinzione anticipata dei suddetti finanziamenti, la convenuta, non aveva provveduto a rimborsargli le commissioni non maturate, perpetrando così a suo favore un indebito arricchimento a danno dell'attore.

Per tali ragioni l'attore richiedeva, in via principale, la dichiarazione di nullità - anche parziale - dei contratti in esame per violazione della normativa antiusura; in via subordinata, la nullità - anche parziale - in esito della violazione della normativa sulla trasparenza contrattuale e, sempre in via subordinata, l'accertamento della avvenuta violazione dell'art. 125 TUB (oggi 125 sexies TUB) perpetrata dalla convenuta con conseguente condanna della medesima al rimborso delle commissioni non maturate, pagate anticipatamente dall'attore ed indebitamente trattenute da [REDACTED] al momento dell'estinzione anticipata dei suddetti contratti.

Parte convenuta, costituendosi in giudizio, contestava integralmente le argomentazioni attoree, e chiedeva l'autorizzazione alla chiamata del terzo, la compagnia di assicurazione [REDACTED], in relazione alla richiesta attorea del rimborso dei costi delle polizze assicurative collegate ai suddetti contratti di finanziamento e non maturati per avvenuta estinzione anticipata dei finanziamenti.

Costituito quindi il contraddittorio tra tutte le parti interessate, venivano poi ritualmente depositate dalle parti le relative memorie istruttorie ex art. 183 c.p.c. .

La causa veniva istruita a mezzo di CTU, all'esito della quale, all'udienza del 27.6.2018, le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione.

2. Con sentenza n. 5532/2018, pubblicata in data 28.11.2018, il Tribunale di Torino:

- dichiarava la nullità dei contratti oggetto di causa in esito alla violazione della normativa sull'usura perpetrata contrattualmente;
- condannava conseguentemente la convenuta a restituire al [REDACTED] le somme indebitamente riscosse, come accertato dal CTU per un importo complessivo per i finanziamenti n. [REDACTED] del 19.07.05 e n. [REDACTED] del 25.11.05 di €. 12.493,43 oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al saldo;
- respingeva ogni domanda nei confronti di [REDACTED]
- condannava la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite e dichiarava interamente compensate le spese tra il convenuto e il terzo chiamato.

La sentenza non veniva notificata.

3. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato [REDACTED] interponeva tempestiva impugnazione contro la predetta decisione per ottenere l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, deducendo che il Tribunale ha errato:

a) nella valutazione e/o motivazione in merito agli effetti, ai fini usura, di eventi successivi

ed eventuali rispetto alla sottoscrizione del contratto;

b) nella valutazione e/o motivazione in riferimento alla legittimazione passiva per quanto attiene al rimborso delle commissioni non godute e alla loro ripetizione;

c) laddove ha omissso la valutazione e/o motivazione in merito all'eccezione circa il mancato assolvimento dell'onere probatorio gravante in capo al sig. [REDACTED], anche in relazione alla mancata produzione dei decreti MEF di rilevazione del tasso soglia usura e nella valutazione e/o motivazione in riferimento alla prescrizione della domanda di ripetizione formulata in primo grado da parte del [REDACTED].

4. Costituitasi [REDACTED] ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la carenza di legittimazione passiva della [REDACTED]. ed ha rigettato la domanda di manleva proposta dalla [REDACTED].

5. All'udienza di trattazione del 15.10.2019 la Corte, rilevato che non era visibile la notifica dell'appello a [REDACTED], rinviava la causa all'udienza del 22.10.2019 per verificare l'avvenuta notifica.

All'udienza del 22.10.2019 la Corte rilevava che la notifica a parte appellata [REDACTED] non si era perfezionata e disponeva l'integrazione del contraddittorio, e dunque la rinnovazione dell'atto di citazione, entro il termine perentorio del 15.11.2019, rinviando la causa all'udienza del 25.2.2020.

Esperito tale incumbente, ed integrato quindi il contraddittorio, si costituiva il [REDACTED] chiedendo il rigetto dell'appello principale e proponendo inoltre appello incidentale, con cui si censurava la sentenza impugnata laddove aveva omissso di pronunciare sulla domanda di restituzione delle commissioni in relazione al contratto n. [REDACTED], formulata in via subordinata.

All'udienza del 25.2.2020 la causa veniva rinviata al 9.2.2021 per la precisazione delle conclusioni.

6. Con Decreto pubblicato in data 24.12.2020 si disponeva lo svolgimento dell'udienza di precisazione delle conclusioni, già fissata per il 9.2.2021, mediante trattazione scritta.

Veniva quindi assegnato alle parti termine di giorni cinque prima dell'udienza per il deposito telematico di note scritte contenenti le conclusioni, precisandosi che entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento ciascuna della parti avrebbe potuto presentare istanza di trattazione orale.

Con successiva ordinanza pubblicata in data 10.2.2021 la Corte:

- rilevato che era stata disposta la trattazione scritta della udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 221, quarto comma, del D.L. n. 34/2020 come convertito dalla Legge n. 77/2020;

- viste le note depositate dalle parti, in ossequio al decreto di trattazione scritta, con le quali le parti avevano precisato le rispettive conclusioni;  
tratteneva la causa in decisione assegnando alla parti termine sino al 10 aprile 2021 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

7. Si passa ora ad esaminare i motivi dell'appello principale.

7.1 Con il **primo motivo dell'appello principale**, si censura la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che con l'estinzione anticipata del finanziamento n. [REDACTED] e di quello n. [REDACTED] siano stati applicati interessi superiori al tasso soglia.

Sul punto, il Tribunale ha così motivato: *“I contratti in esame risultano essere tutti finanziamenti a tasso fisso con commissioni fisse, ovvero viene esclusa la possibilità della finanziaria di variare nel corso del rapporto (anche in caso di estinzione) i tassi d'interesse fissati al momento della stipulazione.*

*Cio' premesso, come evidenziato dalla perizia del CTU, Dott.ssa Gilardini (pag.17 ss), si ritiene che la convenuta, al momento dell'estinzione anticipata di entrambi i finanziamenti in esame, abbia applicato interessi illegittimi in quanto superiori al tasso soglia usura; infatti, nel caso di specie, in applicazione delle condizioni contrattuali si è verificato, oltre all'applicazione di un tasso effettivo differente da quello indicato nel contratto, un tasso d'interesse usurario.*

*Nella specie, vi è stata un'applicazione di tassi d'interesse usurari, determinata non da fattori esterni al rapporto, ma soltanto dall'esecuzione delle condizioni contrattuali inserite nei contratti di finanziamento oggetto di causa, determinate unilateralmente dalla convenuta al momento della stipula dei contratti. Ai sensi della Legge n. 24/2001 si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito alla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti.*

*Secondo la giurisprudenza maggioritaria, ai sensi dell'art. 1 comma 4 L. n. 108/1996, che ha introdotto l'art. 644 co.4, c.p., le commissioni pagate dal mutuatario collegate all'erogazione del prestito, comprensive anche del costo dell'assicurazione (come statuito dalla Suprema Corte Cassazione Civile, Sez. I, 5 aprile 2017, n. 8806) escluse le tasse e le imposte, devono essere incluse nel calcolo del TEG ai fini della verifica del tasso soglia.*

*Poiché la formula del TEG esprime intrinsecamente una dipendenza dalla variabile tempo: cioè il tasso varia in base al momento dei pagamenti senza tener conto delle finalità degli stessi ne consegue che la riduzione della durata del finanziamento non seguita da una corretta riduzione del costo complessivo delle commissioni causa un aumento del tasso realmente applicato.*

*Pertanto, prima avviene l'estinzione, maggiore è l'incremento del tasso.*

Quindi, nella specie, come emerge dalla perizia del CTU, il tasso soglia per l'operazione di finanziamento n. [REDACTED] (contratto n. 1) al momento della stipula era pari al 17,60%, avendo il mutuatario estinto dopo la 4° rata, il TEG realmente applicato al finanziamento a causa del mancato rimborso delle commissioni non maturate e pagate con premio unico anticipato risulta superiore al tasso soglia. Anche per il finanziamento n. [REDACTED] (contratto n. 3), il tasso soglia al momento della stipulazione era pari al 18,98%, avendo il Sig. [REDACTED] estinto dopo la 32° rata, il tasso realmente applicato al finanziamento, a causa del mancato rimborso delle commissioni non maturate (pagate con premio unico anticipato), risulta superiore al tasso soglia del periodo.

Pertanto, poiché la possibilità per il mutuatario di estinguere anticipatamente il debito restitutorio è prevista dall'art. 125 sexies T.U.B., e' evidente che non si tratta di un evento o incremento anomalo, ma di una situazione creata con consapevolezza dalla convenuta. Quindi se la giurisprudenza fa rientrare nel calcolo del TEG ai fini dell'usura un costo collegato ad evento futuro incerto ed anomalo come la mora per l'inadempimento o il ritardo da parte del mutuatario, deve ritenersi che possa rientrare nel suddetto regime anche l'estinzione anticipata del finanziamento trattandosi di un diritto del consumatore sancito dalla legge.

La convenuta afferma che il superamento del tasso soglia è determinato dall'applicazione della penale di estinzione tuttavia, contrariamente a quanto ritiene la convenuta, risulta che le clausole contrattuali che hanno comportato il superamento del tasso soglia al momento dell'estinzione dei finanziamenti sono rappresentate dal pagamento anticipato di tutte le commissioni collegate all'erogazione del prestito e dal diniego del rimborso delle quote non maturate per avvenuta estinzione anticipata delle commissioni indicate nella tabella costi così' come rilevato dal CTU.

Deve pertanto ritenersi che al momento dell'estinzione anticipata dei finanziamenti in oggetto, la convenuta ha violato la normativa di settore, ovvero l'art. 125 TUB (oggi 125 sexies) e l'art. 3 del D.M. 8 luglio 1992, per non aver rimborsato al sig. [REDACTED] "le commissioni pagate anticipatamente e non maturate a causa dell'estinzione anticipata dei finanziamenti".

7.1.1 Parte appellante oppone le censure sub 3.a, in particolare precisando che al momento della sottoscrizione del contratto l'anticipata estinzione del contratto rappresenta un fatto estraneo alla ordinata e fisiologica "vita" del contratto, dal momento che il mutuante (ossia [REDACTED]), all'atto della sottoscrizione, non può essere a conoscenza né dell'effettivo verificarsi dell'anticipata estinzione né del momento in cui la stessa si verificherà, e pertanto il calcolo del TEG indicato in contratto potrà prendere come riferimento unicamente la durata naturale del contratto come indicata dalle parti.

Il momento rilevante per la verifica dell'usurarietà delle condizioni contrattuali rispetto al

tasso-soglia usura è da individuarsi in quello della conclusione del contratto: secondo parte appellante al momento della sottoscrizione dei contratti oggetto di causa gli interessi pattuiti erano al di sotto del tasso soglia usura.

Il Tribunale avrebbe erroneamente affermato l'usurarietà di due dei contratti oggetto di causa a seguito di eventi successivi alla sottoscrizione dei contratti e meramente eventuali. Sotto altro profilo, parte appellante censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che la riduzione della durata del finanziamento, non seguita da una corretta riduzione del costo complessivo delle commissioni causa un aumento del tasso realmente applicato: [REDACTED] deduce che sarebbe erronea l'applicazione della normativa antiusura.

Ancora parte appellante censura la sentenza impugnata laddove ha rilevato che se rientra nel calcolo del TEG ai fini dell'usura un costo collegato ad evento futuro incerto ed anomalo come la mora per l'inadempimento o il ritardo da parte del mutuatario, deve ritenersi che possa rientrare nel suddetto regime anche l'estinzione anticipata del finanziamento trattandosi di un diritto del consumatore sancito dalla legge.

Replica [REDACTED] che nessuna norma di legge prevede che gli interessi di mora debbano rientrare tra gli oneri da computare ai fini del calcolo usura.

La sentenza impugnata viene criticata anche laddove ha ritenuto la sussistenza di un tasso di interesse usurario, deducendo che nei rapporti oggetto di causa il tasso applicato è quello indicato nelle rispettive pattuizioni contrattuali.

Per mero tuziorismo difensivo [REDACTED] ha poi impugnato il capo della decisione di primo grado in cui si afferma che le commissioni pagate dal mutuatario collegate all'erogazione del prestito, comprensive anche del costo dell'assicurazione escluse le tasse e le imposte, devono essere incluse nel calcolo del TEG ai fini della verifica del tasso soglia, poiché per tutti i contratti oggetto di causa sia il TEG che il TAEG al momento della sottoscrizione erano inferiori al tasso soglia usura.

7.1.2 Ritiene la Corte che l'articolato motivo di gravame sia infondato e non meritevole di accoglimento.

Il Tribunale, con motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici, ha ritenuto che come evidenziato dalla perizia del CTU, Dott.ssa Gilardini (pag.17 ss), al momento dell'estinzione anticipata di entrambi i finanziamenti in esame, siano stati applicati interessi illegittimi in quanto superiori al tasso soglia usura: in applicazione delle condizioni contrattuali si è verificato, oltre all'applicazione di un tasso effettivo differente da quello indicato nel contratto, un tasso d'interesse usurario.

Il Tribunale ha altresì precisato che le clausole contrattuali che hanno comportato il superamento del tasso soglia al momento dell'estinzione dei finanziamenti erano rappresentate dal pagamento anticipato di tutte le commissioni collegate all'erogazione del prestito e dal diniego del rimborso delle quote non maturate per avvenuta estinzione

anticipata delle commissioni indicate nella tabella costi, così come rilevato dal CTU.

Il gravame non ha la forza di contrastare l'apparato motivazionale, preciso e lineare, della sentenza di prime cure: le argomentazioni dell'appellante non appaiono tali da incrinare il fondamento logico-giuridico di quelle contenute nella sentenza impugnata, che qui si richiamano.

Infatti, poiché il meccanismo contrattuale contemplava che alcune delle spese pagate al momento della stipula non venissero restituite, questi esborsi vanno necessariamente ad incidere sulla quantificazione dell'interesse: se tali costi sono spalmati su tutta la durata del mutuo è un conto, ma se vengono richiesti prima vanno ovviamente ad aumentare il costo del mutuo e dunque il relativo tasso.

E ciò, come correttamente ritenuto dal Tribunale, non in virtù dell'applicazione di fattori esterni al rapporto, ma in virtù dell'applicazione delle condizioni contrattuali determinate unilateralmente dalla mutuante.

E' bene chiarire che nel caso di specie non si discute della rilevanza della commissione di estinzione anticipata ai fini dell'usura, ma della mancata restituzione di costi parametrati alla durata complessiva del prestito, pagati anticipatamente ma non goduti per l'anticipato recesso del mutuatario.

Come risulta evidente anche alla luce della CTU espletata nel primo grado di giudizio, nel caso di specie la verifica del tasso d'usura per i due finanziamenti in esame è stata effettuata prendendo in considerazione:

- la previsione contrattuale di cui alle "condizioni economiche" secondo la quale tutti gli importi collegati al prestito dovevano essere corrisposti anticipatamente in sede di erogazione da parte del mutuatario;
- il diniego del rimborso delle commissioni e degli oneri non maturati a causa della avvenuta estinzione anticipata del finanziamento.

Dunque, come rilevato anche dalla CTU, al momento della sottoscrizione dei contratti oggetto di causa in virtù dell'applicazione delle suindicate condizioni contrattuali si è evidenziato un aumento del TEG tale da rendere usurari i due contratti di cui è causa.

Come correttamente evidenziato dal Tribunale, l'applicazione di tassi di interesse illegittimi per i contratti de quibus è determinata in virtù dell'applicazione delle condizioni contrattuali stabilite unilateralmente dalla mutuante al momento della stipula dei finanziamenti in oggetto: diventa così rilevante, ai fini della verifica dell'usura, il mancato rimborso delle commissioni non maturate al momento dell'estinzione anticipata.

Nei finanziamenti in oggetto, la mutuante ha applicato commissioni ed oneri di cui ha richiesto il pagamento a premio unico anticipato al momento dell'erogazione, e previsto una clausola contrattuale che negava, in caso di chiusura anticipata del contratto, la restituzione delle commissioni non maturate: tutto ciò ha ovviamente comportato che il

tasso concordato subisse una variazione in aumento.

Dunque, l'applicazione di un tasso di interesse illegittimo al momento dell'estinzione dei suddetti contratti è stato determinato da condizioni contrattuali poste in essere unilateralmente dalla mutuante al momento della stipula.

Sempre con riferimento all'accertamento dell'usurarietà dei due finanziamenti in esame, [REDACTED] si è anche soffermata sul costo della polizza assicurativa collegata ai finanziamenti nn. [REDACTED] e [REDACTED] sostenendo, per mero tuziorismo difensivo, che sarebbe errato il capo della sentenza in cui il Giudice di primo grado ha affermato la rilevanza ai fini della verifica dell'usura anche del costo della polizza assicurativa collegata al mutuo, precisando che al momento della stipula i due finanziamenti risultavano entro soglia.

Si tratta di censura inconferente posto che la perizia svolta in primo grado ha acclarato che i due finanziamenti risultavano oltre soglia per il mancato rimborso delle commissioni in sede di estinzione, a prescindere dal computo della polizza assicurativa (cfr. pag. 17 CTU). Dunque, indipendentemente da ogni ulteriore considerazione, nel caso di specie il costo della polizza assicurativa non ha inciso sulla verifica del tasso soglia per i finanziamenti nn. [REDACTED] e [REDACTED] posto che gli stessi risultano oltre soglia anche senza computare il costo della polizza assicurativa.

Non pare comunque inutile ricordare che ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo, devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4, c.p., essendo, all'uopo, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito.

La sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo (Cass. civ., sez. 1, n. 8806/2017; successive conformi Cass. civ., sez. 1, ord. n. 22458/2018, e, da ultimo, Cass. civ., sez. II, n. 17466/2020).

\*\*\*

Correttamente dunque il Tribunale, una volta accertato il superamento del tasso soglia in relazione a due dei tre contratti di finanziamento di cui è causa, ha stabilito che andassero restituiti gli interessi unitamente a tutte le spese connesse all'erogazione del credito (cfr. Collegio di Coordinamento ABF con decisione 8 giugno 2018, n. 12830).

7.2 Con il **secondo motivo dell'appello principale**, si censura la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che [REDACTED] non abbia rimborsato al [REDACTED] le somme allo stesso dovute a seguito della anticipata estinzione dei contratti oggetto di causa in violazione dell'art. 125 sexies cpc, poiché tale norma non sarebbe applicabile nel caso di specie.

Sul punto, il Tribunale ha motivato come segue:

*“Infatti, l’art. 125 sexies TUB, prevede che in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il mutuatario ha il diritto a ricevere il rimborso sia degli interessi che delle commissioni non godute, ovvero ha il diritto di ricevere la restituzione di tutti quei costi sostenuti anticipatamente dal medesimo ma che per loro natura maturano nel corso del rapporto.*

*██████████ sostiene che la domanda relativa alla richiesta di rimborso delle commissioni pagate anticipatamente e non rimborsate per avvenuta estinzione anticipata dei finanziamenti sia infondata in quanto il diritto al ristoro delle commissioni non maturate a favore del mutuatario è stato introdotto per la prima volta nel 2010 con l’art. 125 sexies TUB, e quindi successivamente alla stipulazione dei contratti in oggetto.*

*Tuttavia deve rilevarsi che il Decreto del Ministero del Tesoro 8 luglio 1992, Art. 3, comma 1 (Adempimento anticipato<sup>10</sup>), prevedeva una disciplina identica a quella poi specificata dal nuovo testo dell’art. 125 sexies TUB che recepisce quanto previsto dal precedente art.125 TUB. Infatti, l’art. 3 del D.M. del 8 luglio 1992, prevede che, in caso di estinzione anticipata, il mutuatario deve “versare al creditore il capitale residuo, gli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento”.*

*Pertanto, in base a tale norma, se il mutuatario ha pagato anticipatamente tutte le commissioni collegate alla gestione del finanziamento, quelle non ancora maturate al momento dell’estinzione devono essere rimborsate dato che il loro pagamento non trova nessuna giustificazione”.*

7.2.1 Parte appellante deduce che la normativa richiamata dal Tribunale, ossia l’art. 125-sexies TUB, è stata introdotta nel nostro ordinamento dal d.lgs. 141/2010, ossia in epoca successiva sia alla sottoscrizione dei contratti di cui è causa, avvenuta tra il luglio e il novembre 2005, che alle anticipate estinzioni dei contratti medesimi, avvenute tra il novembre 2005 e il settembre 2009.

Pertanto tale normativa non risulterebbe applicabile al caso di specie in ossequio al principio di irretroattività delle leggi stabilito dall’art. 11 delle disposizioni preliminari al Codice Civile e al principio *tempus regit actum*.

L’unica norma *ratione temporis* applicabile al contratto oggetto di causa in tema di anticipata estinzione del contratto risulterebbe pertanto essere l’art. 125 TUB nella sua formulazione al tempo della sottoscrizione e della estinzione del contratto.

Tale norma, in vigore al momento della sottoscrizione del contratto oggetto di causa, prevedeva il diritto del consumatore ad un’equa riduzione del costo complessivo del finanziamento secondo le modalità stabilite dal CICR.

La delibera CICR cui faceva riferimento il testo dell’articolo sopra richiamato prevedeva all’art. 3, rubricato “adempimento anticipato”, che *“il consumatore ha sempre la facoltà dell’adempimento anticipato: tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del*

*capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo".*

Nessuna riduzione del costo complessivo del credito era prevista dalla normativa applicabile all'epoca della sottoscrizione e - soprattutto - dell'anticipata estinzione del contratto di cui è causa, con la conseguenza che risulterebbe improprio il richiamo all'art. 125 sexies del TUB.

In sede di comparsa conclusionale, l'appellante ha rilevato altresì che la sentenza Lexitor dell'11 settembre 2019, causa C-383/18 emessa dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea non può trovare applicazione nel caso di specie, poiché tale statuizione avrebbe fornito l'interpretazione dell'art. 16 della Direttiva 2008/48/CE, che ha trovato attuazione nell'ordinamento interno a far data dal 19 settembre 2010 con l'introduzione dell'art. 125-sexies TUB in virtù del D.lgs. n. 141/2010, ossia successivamente sia alla sottoscrizione che all'estinzione dei contratti oggetti di causa (come precedentemente anticipato) e quindi non applicabile al caso di specie.

Inoltre l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia non potrebbe trovare immediata e diretta applicazione nell'ordinamento italiano (e nel presente giudizio), in quanto non si tratterebbe di una Direttiva c.d. "self executing".

#### 7.2.2. La censura non coglie nel segno.

Il Tribunale, dopo avere evidenziato che in sede di conteggio estintivo, la convenuta ha restituito al [REDACTED] i soli interessi non goduti e non anche gli ulteriori costi non goduti che sono stati fatti oggetto del calcolo approntato dal CTU, ha rilevato che il diritto al ristoro delle commissioni non maturate a favore del mutuatario era previsto nel nostro ordinamento a far tempo dal 1992, segnatamente art. 3, comma uno, del Decreto del Ministero del Tesoro 8 luglio 1992 che prevedeva una disciplina identica a quella poi specificata dal nuovo testo dell'art. 125 sexies TUB, che ha recepito quanto previsto dal precedente art.125 TUB.

Come correttamente evidenziato dal Tribunale, il combinato disposto dell'art. 125 TUB (applicabile *ratione temporis*) e dell'art. 3 del D.M. 8 luglio 1992 legittimava anche prima dell'introduzione dell'art. 125 sexies TUB il rimborso dei costi correlati alla vita residua del contratto in caso di anticipata estinzione.

La sentenza impugnata è conforme all'orientamento già espresso da questa Corte (cfr. sent. n. 599/0219), a cui si intende dare continuità.

In tale pronuncia si era evidenziato che non può affermarsi che l'art. 125 TUB non contemplasse alcun diritto a favore del consumatore, ma anzi il suo obbligo di versare il capitale residuo, i relativi interessi ed oneri.

È infatti chiaro che la norma, laddove stabiliva che il consumatore poteva esercitare la

facoltà di estinzione anticipata versando il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento (D.M. 8 luglio 1992) e che aveva diritto ad una riduzione del costo complessivo del credito (art. 125 TUB), contemplava (come poi successivamente esplicitato nell'art. 125 sexies) che gli dovevano essere rimborsati gli oneri che, pur anticipatamente versati per intero, maturavano dopo l'esercizio della facoltà di recesso anticipato.

Quindi, l'applicazione della regola di equa riduzione del costo del finanziamento per il caso di restituzione anticipata implica la rimborsabilità al consumatore delle voci di costo soggette a maturazione nel tempo versate da lui anticipatamente per intero, le quali, a causa dell'estinzione anticipata dal prestito, verrebbero a costituire un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva di causa.

Il combinato disposto degli artt. 125 TUB e 3 delibera CICR dell'8.07.1992 attribuiva quindi al finanziato consumatore il diritto non solo e non semplicemente di recedere anticipatamente dal finanziamento, ma di farlo versando soltanto il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento; correlativamente, il consumatore finanziato aveva diritto ad ottenere la restituzione di quanto pagato anticipatamente per costi non ancora maturati al momento dell'estinzione anticipata.

Tale diritto, ai sensi dell'art. 143 CDC è irrinunciabile e rende nulla ogni pattuizione che si ponga in conflitto con esso, a prescindere dal fatto che, ai sensi dell'art. 1341 c.c., la clausola contrattuale sia specificamente sottoscritta.

Nè può porsi il dubbio che il diritto previsto dall'art. 125 (ora 125 sexies) TUB sia tutelabile ai sensi di detta norma, posto che l'art. 43 del Codice del Consumo ("Rinvio al testo unico bancario") dispone che: *"Per la disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai capi II e III del titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, nonché agli articoli 144 e 145 del medesimo testo unico per l'applicazione delle relative sanzioni"*.

Il Codice del Consumo non detta una disciplina autonoma del credito al consumo, facendo per essa rinvio al TUB - Titolo VI ("Trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti") capi II ("Credito ai consumatori" - dall'art. 121) e III ("Regole generali e controlli" - dall'art. 127).

Pertanto, il rinvio al TUB quanto al credito al consumo, comporta che anche per i relativi diritti dei consumatori ivi previsti sia applicabile il disposto dell'art. 143 CDC sulla irrinunciabilità agli stessi e sulla nullità delle pattuizioni contrarie.

Diversamente opinando si avrebbe una scopertura di tutela minima del consumatore nella materia del credito al consumo, priva di qualsivoglia giustificazione.

Deve quindi concludersi per la nullità delle clausole contrattuali laddove consentono l'acquisizione, in capo alla finanziaria di costi anticipatamente versati dal finanziato

consumatore e non ancora maturati alla data di esercizio del diritto di estinzione anticipata. Quanto sopra, nel caso di specie, vale ovviamente solo per il contratto di finanziamento n. [REDACTED] del 25.11.2005, in relazione al quale non è stata riscontrata violazione della normativa antiusura.

Sul punto, si tornerà quando verrà esaminato l'appello incidentale.

7.2.3 Sempre nel secondo motivo di gravame, si censura la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto che [REDACTED] fosse legittimata alla restituzione dei premi assicurativi. Sul punto, il Tribunale ha motivato come segue:

*“In ordine poi alla richiesta di restituzione dei premi assicurativi, la convenuta ha sostenuto in giudizio di non essere legittimata alla restituzione ed ha chiamato in causa la Compagnia assicurativa [REDACTED]. Tuttavia, ciò non appare esatto in quanto sensi dell'art. 8 della convenzione sottoscritta (cfr. All. 5 del terzo chiamato), [REDACTED] ha convenuto con [REDACTED] che il premio rimanesse acquisito in capo a quest'ultima anche in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti per cui la garanzia era stata rilasciata. Ne consegue che [REDACTED] è la sola legittimata passiva a fronte della richiesta di rimborso della parte del premio non maturata: va quindi respinta ogni domanda nei confronti della [REDACTED].”*

7.2.4. Parte appellante precisa che dalla convenzione sottoscritta tra le parti risulta evidente che il premio sarebbe stato incassato dalla Compagnia Assicurativa, la quale ha trattenuto il medesimo anche a seguito della anticipata estinzione dei contratti oggetto di causa.

Quindi l'unico soggetto che avrebbe effettivamente beneficiato del premio e che ha incamerato il medesimo sarebbe [REDACTED] la Compagnia Assicurativa, pertanto, è l'unico soggetto al quale il [REDACTED] avrebbe dovuto chiedere la restituzione delle predette somme, con l'ulteriore conseguenza che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di [REDACTED] in relazione alla richiesta di restituzione del premio assicurativo.

L'art. 8 della convenzione tra [REDACTED] e [REDACTED] non potrebbe essere interpretato nel senso di escludere la legittimazione di [REDACTED] in relazione alla richiesta di restituzione del premio assicurativo per la parte non goduta, ma anzi dovrebbe essere inteso proprio in senso contrario, ossia ritenendo la Compagnia Assicurativa unica legittimata di fronte a detta richiesta.

[REDACTED] deduce inoltre che l'art. 22, commi 15-quater e 15-sexies, della L. n. 221/2102 riconosce il diritto del debitore/assicurato alla restituzione “della parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria”, individuando nella Compagnia di Assicurazione l'unico soggetto tenuto alla restituzione del premio: tale normativa prevede espressamente che la disposizione di cui sopra sia applicabile anche ai

contratti commercializzati "precedentemente" alla data di entrata in vigore della legge n. 221/2012.

#### 7.2.5 Il motivo di gravame è infondato.

La normativa da ultimo richiamata, a prescindere da qualsiasi altra considerazione, non è applicabile ai finanziamenti di cui è causa poiché gli stessi risultano estinti prima della sua entrata in vigore.

Detto ciò, la statuizione del Tribunale merita conferma, anche se con diversa motivazione. Non risulta in contestazione la circostanza secondo cui l'accipiens del corrispettivo per la polizza assicurativa sia la stessa [REDACTED], che ha anche redatto i conteggi di estinzione indicando il proprio codice Iban per l'accredito delle somme relative: dunque, in ossequio ai principi in tema di indebito, il [REDACTED] legittimamente ha chiesto la ripetizione di importi non dovuti a [REDACTED] che agiva in veste di intermediario finanziario, e quindi era il percettore delle somme.

La Corte ritiene, sul punto, di dare continuità al proprio orientamento secondo cui il soggetto giuridicamente tenuto alla restituzione non può che coincidere con il soggetto che ha ricevuto le somme senza averne (più) titolo, essendo poi irrilevante per la finanziata a quali società / imprese/ assicurazioni quei costi da lei versati alla finanziatrice siano stati riversati (cfr. Corte App. To, n. 599/2019).

Correttamente quindi il Tribunale ha respinto ogni domanda nei confronti di [REDACTED]

#### 7.2.6. Parte appellante censura inoltre la sentenza di primo grado laddove non ha considerato che le clausole contrattuali con le quali [REDACTED] ha stabilito il mancato rimborso dei costi non maturati in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti, sono state espressamente pattuite e convenute tra le parti.

Inoltre le commissioni in favore dell'intermediario e le commissioni agente avrebbero natura up front, e come tali non avrebbero dovuto essere restituite al cliente a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento.

#### 7.2.7. La censura è infondata.

Sul punto si richiama quanto dedotto in relazione al secondo motivo di gravame (cfr. par. 7.2.2), circa la nullità per contrarietà a norma imperativa (art. 125 TUB all'epoca vigente) delle disposizioni contrattuali che negavano il diritto alla restituzione delle commissioni non godute.

Circa le argomentazioni sulla natura delle singole voci oggetto di rimborso, si tratta di censura del tutto generica poiché non è dato capire in cosa si siano sostanziate le singole attività.

Parimenti indeterminata è la lettera contrattuale circa la descrizione delle voci che non sarebbero state oggetto di rimborso: le espressioni utilizzate in contratto non consentono

di riferire i costi ad attività preliminari, connesse al momento iniziale o finale del finanziamento, o comunque svolte anche in caso di estinzione anticipata.

E' noto che prima della sentenza Lexitor, la giurisprudenza italiana riteneva (come riassunto nella decisione del collegio di coordinamento dell'ABF in data 11.12.2019 n. 26525, successivo alla sentenza Lexitor), che: "1) *“nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi up-front, non ripetibili) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi recurring rimborsabili pro quota); 2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra costi up-front e recurring anche in applicazione dell'art.1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35 comma 2 d.lgs.n.206 del 2005 [codice del consumo] (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola prevale quella più favorevole al consumatore) l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; 3) l'importo da rimborsare deve essere determinato, com'è noto, secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale di finanziamento estinto anticipatamente, risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue; 4) altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente”*.

Dunque laddove, come nel caso di specie, non siano specificamente indicate attività up-front e recurring, oppure siano indicate attività non chiaramente riconducibili all'una o all'altra categoria, l'opacità delle clausole comporta il trattamento più favorevole al consumatore.

7.3 Con il **terzo motivo dell'appello principale** si censura la sentenza di primo grado laddove ha ommesso di considerare che il ██████████ non aveva assolto all'onere probatorio sul medesimo gravante, in quanto:

a) non aveva dimostrato ed indicato l'esistenza di specifiche poste passive del contratto oggetto di causa, rispetto alle quali l'applicazione di interessi usurari avrebbe determinato esborsi maggiori rispetto a quelli dovuti;

(b) non aveva indicato in modo specifico e chiaro i periodi di riferimento in cui (a suo dire) ██████████ avrebbe applicato interessi usurari;

(c) non aveva prodotto i decreti del MEF di rilevazione del TEGM pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

7.3.1. La censura è priva di pregio.

In primo grado è stata svolta una esaustiva e particolareggiata CTU, che ha esaminato nel dettaglio i singoli contratti di finanziamento, anche e soprattutto in relazione alla questione

dell'usura e della individuazione del tasso soglia (cfr. pag. 8 e seguenti CTU).

Le risultanze della perizia, dunque i calcoli operati dalla dr.ssa [REDACTED], non sono stati oggetto di contestazione.

Quanto alla eccepita mancata produzione dei decreti ministeriali di fissazione del tasso soglia rilevante ai fini dell'individuazione dell'usurarietà degli interessi concernenti i rapporti bancari, giova ricordare che le prescrizioni di tali decreti hanno, nella fase dei giudizi di merito, natura integrativa della legge penale e civile e, pertanto, devono essere conosciute dal giudice ed applicate alla fattispecie, indipendentemente dall'attività probatoria delle parti che le abbiano invocate, essendo delle disposizioni di carattere secondario, continuamente aggiornate, che completano il precetto normativo.

Detto giudice, quindi, a prescindere dalla mancata produzione dei menzionati decreti, può acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza personale o con la collaborazione delle parti o con la richiesta di informazioni alla P.A. o con una CTU contabile; tale attività, al contrario, è preclusa in sede di legittimità, ove è inammissibile l'ingresso di documentazione non prodotta nei precedenti gradi e non può trovare spazio, con riferimento ai menzionati decreti, il principio "iura novit curia", trattandosi di atti amministrativi (cfr. Cass. civ., sez. 3, ord. n. 8883/2020).

7.3.2 Sotto altro profilo, parte appellante censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che la notifica alla convenuta dell'istanza di mediazione avesse interrotto il termine di decorrenza della prescrizione decennale.

[REDACTED] deduce che l'azione di nullità è imprescrittibile, mentre la conseguente azione di ripetizione di indebito, o restitutoria, è soggetta al termine della prescrizione ordinaria decennale.

Nel caso di specie, si precisa, che il rapporto di cui si discute è un contratto di mutuo in cui, per definizione, ciascun pagamento ha natura solutoria: ogni rata pagata, infatti, rappresenterebbe un "pagamento" e, in caso di indebito, come tale ripetibile.

Ne consegue che il termine di prescrizione dell'azione di ripetizione decorrerebbe dalla data di ogni pagamento di rata.

[REDACTED] ha eccepito l'intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione esperita dal [REDACTED] in ordine ai contratti di mutuo oggetto di causa, essendo trascorsi più di dieci anni dall'asserita violazione della normativa anti-usura relativa al periodo di riferimento rispetto alla data della notifica dell'atto di citazione di primo grado (2 marzo 2016).

Il Giudice di primo grado avrebbe pertanto dovuto accogliere in via preliminare l'eccezione sull'intervenuta prescrizione dell'azione di ripetizione esperita dal [REDACTED] relativamente ai contratti di mutuo oggetto di causa.

[REDACTED] deduce di avere altresì eccepito che gli interessi, ai sensi dell'art. 2948 c.c., si prescrivono in cinque anni, così che il Tribunale avrebbe dovuto accertare e dichiarare

l'intervenuta prescrizione quinquennale in relazione alle somme pretese dal [REDACTED] a titolo di interessi.

7.3.3. Anche questa censura è priva di pregio.

La Corte rileva preliminarmente la genericità dell'eccezione, posto che non vengono indicate con precisione le date riferite al pagamento delle singole rate che risulterebbero prescritte.

In ogni caso, il Tribunale ha correttamente applicato il principio secondo cui nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere dalla scadenza dell'ultima rata atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata (cfr. Cass., n. 17798/2011).

Di conseguenza la decorrenza del dies a quo della prescrizione della domanda di ripetizione dell'indebitto promossa dal [REDACTED] è iniziata al momento dell'estinzione anticipata dei tre finanziamenti in esame, ovvero in data ricompresa nel decennio anteriore alla notifica dell'istanza di mediazione, avvenuta nel novembre 2015 (doc. 10 fasc. [REDACTED]).

L'eccezione riferita alla prescrizione quinquennale degli interessi è inconferente, perché la domanda restitutoria è una domanda di ripetizione di indebitto soggetta, come peraltro riferito dalla stessa parte appellante, alla prescrizione decennale.

\*\*\*\*

#### **Sull'appello incidentale**

8. Con l'unico motivo di appello incidentale il [REDACTED] censura la sentenza di primo grado laddove ha accertato e dichiarato la nullità dei contratti di finanziamento nn. [REDACTED] e [REDACTED] per violazione della normativa sull'usura.

Il Tribunale avrebbe sostanzialmente aderito anche alle ulteriori argomentazioni formulate dal [REDACTED] in via subordinata e relative al mancato rimborso da parte di [REDACTED] delle commissioni non maturate al momento dell'estinzione anticipata dei prestiti oggetto di causa, condannando però l'appellante al ristoro delle somme indebitamente riscosse in riferimento ai soli contratti n. [REDACTED] e n. [REDACTED] accogliendo la domanda principale formulata.

Tuttavia, nel giudizio di primo grado, il [REDACTED] aveva richiesto anche la pronuncia in merito al mancato rimborso degli oneri a seguito della estinzione anticipata.

Tale domanda doveva ritenersi assorbita con l'accoglimento della domanda principale per i contratti nn. [REDACTED] e [REDACTED], mentre per ciò che concerneva il contratto di finanziamento contro cessione del quinto n. [REDACTED] del 25.11.05 il Tribunale avrebbe omesso ogni pronuncia e, ciò, sebbene avesse acclarato la violazione della normativa di settore, ovvero l'art. 125 TUB (oggi 125 sexies) e l'art. 3 del D.M. 8 luglio 1992.

Ed anche il quesito formulato al CTU deponiva in questo senso, tanto che la perizia

avrebbe accertato che il rimborso dei soli oneri per il contratto n. [REDACTED] ammontava ad € 4.524,43.

In relazione a tale contratto, il [REDACTED] non ha mai avanzato critiche per violazione della legge 108/96 29 (domanda principale), ma ha formulato la domanda inerente la restituzione delle commissioni non maturate da parte di [REDACTED] (anch'essa riguardante tutti e tre i contratti).

Pertanto, l'appellante rileva un'omessa pronuncia da parte del Giudice di primo grado in relazione al contratto n. [REDACTED] e, in particolare, in relazione al diritto del [REDACTED] alla restituzione delle commissioni non maturate, ovvero alla condanna di [REDACTED] pagare a favore dell'esponente la somma di €. 4.524,43# a titolo di rimborso così come quantificato dal CTU.

#### 8.1 Il motivo è fondato.

Il Tribunale ha accertato nella parte motiva (cfr. pag. 4 sentenza impugnata) che la convenuta ha violato la normativa di settore, ovvero l'art. 125 TUB (oggi 125 sexies) e l'art. 3 del D.M. 8 luglio 1992, per non avere rimborsato le commissioni non maturate a causa dell'estinzione anticipata dei finanziamenti.

Richiamando quanto dedotto in relazione al secondo motivo di gravame (cfr. par. 7.2.2), può dunque affermarsi la nullità del capo D) del contratto di finanziamento n. [REDACTED] del 25.11.2005 (cfr. doc. 1.4. fasc. [REDACTED]), per violazione di norma imperativa, ovvero della clausola che escludeva il rimborso delle commissioni pagate anticipatamente dal finanziato consumatore e non ancora maturate alla data di esercizio del diritto di estinzione anticipata, e pari ad € 4.524,43 come acclarato dalla CTU (cfr. pag. 19).

Da ciò, in parziale riforma della sentenza impugnata, segue l'accoglimento dell'appello incidentale con la condanna di [REDACTED] al ristoro delle somme indebitamente trattenute al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento n. [REDACTED], per l'importo di €. 4.524,43#, come indicato in atti e quantificato in sede di CTU.

\*\*\*\*\*

9. L'accoglimento dell'appello incidentale ed il rigetto di quello principale comporta la parziale riforma della sentenza impugnata come testè illustrato, con la revisione del regolamento spese dei due gradi: il relativo onere va attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo della lite.

La Corte, quanto al regolamento delle spese di lite del primo grado, ritiene di confermare integralmente le statuizioni della sentenza impugnata.

Per quanto invece riguarda il regolamento delle spese di lite del giudizio di appello, nel rapporto processuale tra [REDACTED] e [REDACTED] opera il criterio della soccombenza.

Dunque [REDACTED] andrà condannata a rimborsare a [REDACTED] le spese di lite del

presente grado che si liquidano, ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa sulla base del decisum (applicazione dello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), delle fasi di studio, introduttiva, e decisionale nei loro valori medi, nei seguenti importi: per fase di studio € 1.080,00#, per fase introduttiva € 877,00#, per fase decisoria € 1.820,00# e così in complessivi € 3.777,00# per compensi oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA se non detraibile dalla parte vittoriosa.

In atti non risultano spese vive documentate sostenute da parte appellata per il presente grado.

Quanto al rapporto processuale tra [redacted] e [redacted], vanno interamente compensate tra le parti anche le spese di lite del presente grado.

Ai sensi dell'art. 13 T.U. 30.5.2002 n. 115, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater della citata norma ossia del versamento ad opera della parte appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.

#### P. Q. M.

La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile,  
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,  
definitivamente pronunciando,

respinge l'appello principale proposto da [redacted];

in accoglimento dell'appello incidentale proposto da [redacted] e quindi in parziale riforma della sentenza n. 5532/2018 del Tribunale di Torino, pronunciata nella causa iscritta al n. 6947/2016 RG, pubblicata in data 28/11/2018

accerta e dichiara la nullità del capo D) del contratto di finanziamento n. [redacted] del 25.11.2005 e per l'effetto

dichiara tenuta e condanna [redacted] a restituire a [redacted] le somme indebitamente riscosse per il finanziamento n. [redacted] del 25.11.2005, come accertate dal CTU, per un importo pari ad € 4.524,43 oltre interessi legali e rivalutazione dalla domanda al saldo;

conferma nel resto l'impugnata sentenza;

dichiara tenuta e condanna [redacted] a rimborsare a [redacted] le spese processuali del presente grado che si liquidano in € 3.777,00# per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA;

dichiara interamente compensate le spese di lite del presente grado tra [redacted] e [redacted];

dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 30.5.2002 n. 115 ossia del versamento ad opera di [redacted] di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.

Così deciso in Torino - Milano nella Camera di Consiglio del 16.6.2021 della Sezione Prima Civile della Corte d'Appello di Torino svolta da remoto tramite l'applicativo teams Microsoft in base alle disposizioni di cui al D.L. n. 18/2020 relative alle misure da adottare negli uffici giudiziari per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

IL PRESIDENTE

(dr. Gian Andrea Morbelli)

L'ESTENSORE

(dr. Marco Leone Coccetti)